

DECRETO LEGISLATIVO 21 marzo 2017, n. 51

Attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. (17G00064)

Capo I

Modifiche al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione delle direttive 2015/652/UE e 2015/1513/UE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva (UE) n. 2015/1513 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 9 settembre 2015 che modifica la direttiva 98/70/CE,

relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel,
e la

direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da
fonti

rinnovabili;

Vista la direttiva (UE) n. 2015/652 del Consiglio del 20
aprile

2015 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi
di

comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE del
Parlamento

europeo e del Consiglio relativa alla qualita' della benzina e
del

combustibile diesel;

Vista la direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio

del 13 ottobre 1998 relativa alla qualita' della benzina e
del

combustibile diesel e recante modificazione della direttiva
93/12/CEE

del Consiglio;

Vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e
del

Consiglio del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso
dell'energia

da fonti rinnovabili, e le sue successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e
del

Consiglio del 23 aprile 2009 sull'Agenzia europea dell'ambiente
e la

rete europea d'informazione e di osservazione in materia
ambientale;

Vista la decisione 2010/335/UE della Commissione, del 10
giugno

2010, relativa alle linee direttrici per il calcolo degli
stock di

carbonio nel suolo ai fini dell'allegato V della direttiva

2009/28/CE;

Vista la comunicazione della Commissione 160/01 del 19 giugno 2010

sui sistemi volontari e i valori standard da utilizzare nel regime UE

di sostenibilit  per i biocarburanti e i bioliquidi;

Visto il regolamento (UE) 1307/2014 della Commissione, dell'8

dicembre 2014, relativo alla definizione dei criteri e dei limiti

geografici dei terreni erbosi ad elevata biodiversita' ai fini

dell'articolo 7-ter, paragrafo 3, lettera c), della direttiva

98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla

qualita' della benzina e del combustibile diesel e ai
fini

dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera c), della direttiva
2009/28/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione
dell'uso

dell'energia da fonti rinnovabili;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le

imposte sulla produzione e sui consumi. Di cui al decreto
legislativo

26 ottobre 1995, n. 504;

Visto il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66,
recante

«Attuazione della direttiva 2003/17/CE relativa alla qualita'
della

benzina e del combustibile diesel»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive

modificazioni, concernente norme in materia ambientale e, in

particolare, l'articolo 182-bis;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, recante

«Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso

dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva

abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE» e, in

particolare, l'articolo 33, commi 5-sexies e 5-septies, recante

«Disposizioni in materia di biocarburanti»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55, recante

«Attuazione della direttiva 2009/30/CE, che modifica la direttiva

98/70/CE, per quanto riguarda le specifiche relative a benzina,

combustibile diesel e gasolio, nonché l'introduzione di un

meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a

effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne

le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite

alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE»;

Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante «Delega al Governo

per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri

atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015», e, in

particolare, l'articolo 1 e l'articolo 16, recante delega
al

recepimento della direttiva 2015/1513/UE, nonché il
combinato

disposto tra l'articolo 1 e l'allegato B recante delega
al

recepimento della direttiva 2015/652/UE;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, e
successive

modificazioni, recante «Norme generali sulla
partecipazione

dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e
delle

politiche dell'Unione europea», e, in particolare, gli articoli
31 e

32 recanti le procedure per l'esercizio delle deleghe e i
principi e

criteri direttivi per il recepimento;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni,

recante modifiche al sistema penale;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei
ministri,

adottata nella riunione del 14 dicembre 2016;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui
all'articolo

8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella
seduta

del 2 febbraio 2017;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera
dei

deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata
nella

riunione del 17 marzo 2017;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e
del

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di

concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro
della

salute, il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali,

il Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale,

il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e
delle

finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n.

66, in attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2015/652

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole «forestali» sono inserite le

seguenti: «e, quando non sono in mare,»;

b) al comma 1, lettera b), le parole «di cui alla lettera a)»

sono sostituite dalle seguenti: «e dell'elettricità fornita ai fini

dell'utilizzo nei veicoli stradali»;

c) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Il presente decreto stabilisce, in aggiunta a quanto

previsto al comma 1, i metodi di calcolo e gli obblighi di

comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla

qualità dei combustibili, a uso dei fornitori, oltre che per i

combustibili di cui al comma 1, anche per l'elettricità usata nei

veicoli stradali.».

Art. 2

Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n.

66, in attuazione dell'articolo 2 della direttiva (UE) 2015/652 e

dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/1513

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera i-quinquies), dopo le parole: «forestali»

sono inserite le seguenti: «e, quando non sono in mare,»;

b) al comma 1, la lettera i-sexies) e' sostituita dalla seguente:

«i-sexies) fornitore: il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa

ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
sui

prodotti e per gli impieghi oggetto del presente
decreto

legislativo»;

c) al comma 1, dopo la lettera i-terdecies) sono
aggiunte le

seguenti:

i-terdecies.1) «carburanti per autotrazione rinnovabili
liquidi

e gassosi di origine non biologica»: i carburanti liquidi o
gassosi,

diversi dai biocarburanti, il cui contenuto energetico
proviene da

fonti energetiche rinnovabili diverse dalla biomassa e che
sono

utilizzati nei trasporti;

i-terdecies.2) «colture amidacee»: colture comprendenti

principalmente cereali (indipendentemente dal fatto che siano

utilizzati solo i semi ovvero sia utilizzata l'intera pianta, come

nel caso del mais verde), tuberi e radici (come patate, topinambur,

patate dolci, manioca e ignami) e colture di bulbo-tuberi (quali la

colocasia e la xantosoma);

i-terdecies.3) «biocarburanti a basso rischio di cambiamento

indiretto di destinazione dei terreni»: biocarburanti le cui materie

prime sono state prodotte nell'ambito di sistemi che riducono la

delocalizzazione della produzione a scopi diversi dalla fabbricazione

di biocarburanti e che sono stati prodotti conformemente ai criteri

di sostenibilit  per biocarburanti di cui all'articolo 7-ter;

i-terdecies.4) «residuo della lavorazione»: sostanza diversa

dal prodotto o dai prodotti finali cui mira direttamente il processo

di produzione; non costituisce l'obiettivo primario del processo di

produzione, il quale non   stato deliberatamente modificato per

ottenerlo;

i-terdecies.5) «residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura,

della pesca e della silvicoltura»: residui generati direttamente

dall'agricoltura, dall'acquacoltura, dalla pesca e dalla

silvicoltura; non comprendono i residui delle industrie
connesse o

della lavorazione;

i-terdecies.6) «impianto operativo»: impianto in cui ha
luogo

la produzione fisica dei biocarburanti;

d) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:

«1-bis. Ai fini del metodo di calcolo e della
comunicazione si

applicano inoltre le seguenti definizioni:

a) "emissioni a monte o di upstream": le emissioni di
gas a

effetto serra che si verificano prima che le materie prime
entrino in

una raffineria o in un impianto di trasformazione dove viene
prodotto

il combustibile di cui all'allegato V-bis.1;

b) "bitumi naturali": materia prima da raffinare di qualsiasi

origine che soddisfi tutti i seguenti requisiti:

1) gravita' API (American Petroleum Institute) di 10 gradi o

inferiore quando situata in un giacimento presso il luogo di

estrazione definita conformemente al metodo di prova dell'American

Society for Testing and Materials (ASTM) D287;

2) viscosita' media annua alla temperatura del giacimento

maggiore di quella calcolata dall'equazione: Viscosita' (centipoise)

$= 518,98e - 0,038T$, dove T e' la temperatura in gradi Celsius;

3) rientri nella definizione di sabbie bituminose con il codice

della nomenclatura combinata (NC) 2714 come indicato nel regolamento

(CEE) n. 2658/87 del Consiglio;

4) la mobilitazione della fonte di materia prima e' realizzata

mediante estrazione mineraria o drenaggio a gravita' con

potenziamento termico dove l'energia termica deriva principalmente da

fonti diverse dalla fonte di materia prima stessa;

c) "scisti bituminosi": qualsiasi fonte di materia prima per

raffineria situata in una formazione rocciosa contenente kerogene

solido e rientrante nella definizione di scisti bituminosi con il

codice NC 2714 indicato nel regolamento (CEE) n. 2658/87. La

mobilitazione della fonte di materia prima e' realizzata mediante

estrazione mineraria o drenaggio a gravita' con potenziamento

termico;

d) "valore di riferimento per i carburanti": un valore di

riferimento per i carburanti basato sul ciclo di vita delle emissioni

di gas a effetto serra per unita' di energia dei combustibili nel

2010;

e) "petrolio greggio convenzionale": qualsiasi fonte di materia

prima per raffineria provvista di gravita' API superiore a 10 gradi

quando situata in una formazione reservoir presso il suo luogo di

origine, misurata secondo il metodo di prova ASTM D287 e non

rientrante nella definizione corrispondente al codice NC 2714

indicato nel regolamento (CEE) n. 2658/87;

f) "micro, piccole e medie imprese (PMI)": quelle definite

dall'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014.».

Art. 3

Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n.

66, in attuazione dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2015/652,

dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), punto 7, della direttiva

(UE) 2015/1513 e dell'articolo 1, paragrafo 7, lettera b),
della

direttiva (UE) 2015/1513

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n.
66,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. Entro il 31 agosto di ogni anno, il Ministero
dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare trasmette alla
Commissione

europea, nel formato previsto dalle pertinenti norme
tecniche

europee, i dati relativi alla qualita' ed alla quantita' di
benzina e

di combustibile diesel in distribuzione nell'anno civile precedente,

sulla base di una relazione elaborata dall'Istituto superiore per la

protezione e la ricerca ambientale (di seguito ISPRA). Tale

relazione, da trasmettere al Ministero dell'ambiente e della tutela

del territorio e del mare entro il 30 giugno di ogni anno, e'

elaborata sulla base dei seguenti dati:

a) i dati relativi agli accertamenti svolti sulle caratteristiche

della benzina e del combustibile diesel in distribuzione nell'anno

precedente, comunicati dagli Uffici dell'Agenzia delle dogane e dei

monopoli ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della

tutela del territorio 3 febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 70 del 23 marzo 2005;

b) i dati relativi alle caratteristiche della benzina e del

combustibile diesel in distribuzione nell'anno precedente comunicati

entro il 30 maggio di ciascun anno, tramite le associazioni di

categoria, dai gestori dei depositi fiscali che importano benzina e

combustibile diesel da Paesi terzi o li ricevono da Paesi dell'Unione

europea e dai gestori degli impianti di produzione di tali

combustibili; i dati sono ottenuti, anche attraverso il supporto

dell'ente di unificazione tecnica di settore, sulla base di un

monitoraggio effettuato tenendo conto della normativa adottata dal

Comitato europeo di normazione (di seguito CEN) e sono comunicati

utilizzando i formati e le procedure indicati sul sito internet del

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

c) i dati sui volumi di benzina e di combustibile diesel in

distribuzione nell'anno precedente, con le prescritte suddivisioni,

comunicati dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi del

decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3

febbraio 2005; i dati sono contestualmente comunicati anche al

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,

utilizzando i formati e le procedure indicati sul sito internet di

tale Ministero.»;

b) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. A partire dal 2018, entro il termine di presentazione dei

dati di cui al comma 2, il Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare trasmette alla Commissione europea anche i dati

di cui all'allegato V-bis.3 relativamente agli obblighi di riduzione

delle emissioni di cui all'articolo 7-bis, sulla base di una

relazione elaborata dal Gestore dei servizi energetici (di seguito

GSE) e trasmessa entro il 30 maggio di ogni anno. I dati di tale

relazione sono trasmessi utilizzando il modello dell'allegato IV

della direttiva (UE) 2015/652, secondo lo standard elaborato

dall'Agenzia Europea dell'Ambiente (di seguito AEA) mediante

trasferimento dati elettronico al registro centralizzato dei dati

(Central Data Repository) gestito dall'AEA, e utilizzando gli

strumenti della rete ReportNet dell'Agenzia messi a disposizione ai

sensi del regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del

Consiglio per la presentazione dei dati. Il Ministero dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare notifica alla
Commissione

europea la data di trasmissione e il nome del personale
coinvolto

nelle attività' di comunicazione.

2-ter. Costituisce parte integrante della relazione di cui al
comma

2-bis, una relazione sulle filiere di produzione di
biocarburanti,

sui volumi dei biocarburanti prodotti a partire dalle materie
prime

categorizzate nell'allegato V-bis, parte A e sulle emissioni di
gas a

effetto serra prodotte durante il ciclo di vita per
unità' di

energia, inclusi i valori medi provvisori delle emissioni
stimate

prodotte dai biocarburanti associate al cambiamento indiretto
della

destinazione dei terreni di cui all'allegato V-bis, parte E-bis. Il

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

trasmette tali dati alla Commissione europea.».

Art. 4

Modifiche all'articolo 7-bis del decreto legislativo 21 marzo 2005,

n. 66, in attuazione degli articoli 3 e 4 della direttiva (UE)

2015/652 e dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) e lettera c)

della direttiva (UE) 2015/1513

1. All'articolo 7-bis, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n.

66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «, nel caso di cui al comma 9,

dell'energia» sono sostituite dalle seguenti:
«dell'elettricità» e

le parole da «stabilito ai sensi dell'articolo 7-bis» fino alla fine

sono sostituite dalle seguenti: «per i carburanti stabilito

nell'allegato V-bis.2»;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Ai fini

della quantificazione dell'intensità delle emissioni di gas ad

effetto serra per unità di energia prodotte durante il ciclo di vita

dovute ai carburanti e all'elettricità, i fornitori utilizzano il

metodo di calcolo di cui all'allegato V-bis.1. I fornitori che sono

PMI utilizzano il metodo di calcolo semplificato di cui all'allegato

V-bis.1»;

c) al comma 2 le parole «dell'ISPRA» sono sostituite dalle

seguenti: «del GSE» e al primo periodo e alla lettera a) la parola

«energia» e' sostituita dalla seguente: «elettricità»;

d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. La relazione di cui

al comma 2 e' redatta utilizzando le definizioni e il metodo di

calcolo di cui all'allegato V-bis.1.»;

e) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. La relazione di cui

al comma 2 e' redatta utilizzando il formato di cui
all'allegato IV

della direttiva (UE) 2015/652 secondo lo standard elaborato
dall'AEA.

Il formato e le modalita' di trasmissione della relazione
sono

pubblicate sul sito del GSE»;

f) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. A
partire dal

1° gennaio 2018, il fornitore che immette al consumo
biocarburanti

anche in miscele utilizzati nel settore dell'aviazione
puo'

conteggiare i biocarburanti ai fini del raggiungimento
dell'obiettivo

di riduzione di cui al comma 1, solo ove per gli stessi sia
stato

accertato, ai sensi dell'articolo 7-quater, il rispetto dei
criteri

di sostenibilita' di cui all'articolo 7-ter, commi da 2 a 5, e degli

obblighi di informazione di cui all'articolo 7-quater, comma 5.
Con

decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e

del mare, adottato di concerto con il Ministero dello
sviluppo

economico, sono definite disposizioni per il conteggio
di

biocarburanti ad uso aviazione ai fini del
raggiungimento

dell'obiettivo di riduzione di cui al comma 1.»;

g) al comma 6 le parole da «e dell'energia sono» fino alla
fine

del periodo sono sostituite dalle seguenti: «e dell'elettricità
sono

calcolate conformemente alla metodologia stabilita
nell'allegato

V-bis.1. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare, adottato di concerto con il Ministero dello

sviluppo economico, sono definite disposizioni ai fini del calcolo

dell'elettricità fornita in termini quantitativi e dell'intensità

delle emissioni di gas a effetto serra»;

h) il comma 9 è abrogato;

i) al comma 10 le parole «di cui ai commi 1, 2 e 11» sono

sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1» e le parole «7-bis,

paragrafo 5, lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «7-bis,

paragrafo 5»;

1) al comma 12 le parole «L'ISPRA» sono sostituite dalle

seguenti: «Il GSE redige e»; dopo le parole: «Ministero dell'ambiente

e della tutela del territorio e del mare» sono inserite le seguenti:

«e, per conoscenza, ad ISPRA», e, in fine, e' aggiunto il seguente

periodo: «Il GSE provvede ad assicurare al Ministero dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare l'accesso alle informazioni

contenute nella banca dati relativa ai biocarburanti al fine di

garantire ulteriori approfondimenti.».

Modifiche all'articolo 7-ter del decreto legislativo 21 marzo 2005,

n. 66, in attuazione dell'articolo 1, paragrafo 3), della direttiva

(UE) 2015/1513

1. All'articolo 7-ter, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n.

66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 e' sostituito dai seguenti:

«2. L'uso dei biocarburanti assicura un risparmio di emissioni di

gas a effetto serra pari almeno al:

a) 60% per i biocarburanti prodotti negli impianti operativi a

partire dal 5 ottobre 2015;

b) 35% fino al 31 dicembre 2017 e ad almeno il 50% a partire dal

1° gennaio 2018, per gli impianti operativi al 5 ottobre 2015
o in

precedenza.

2-bis. Il risparmio delle emissioni di gas a effetto serra

derivanti dall'uso di biocarburanti e' calcolato in
conformita'

all'articolo 7-quinquies.»;

b) al comma 3, lettera e), le parole «dell'articolo 7-ter,

paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 98/70/CE,
introdotto

dall'articolo 1 della direttiva 2009/30/CE» sono sostituite
dalle

seguenti: «del regolamento (UE) n. 1307/2014».

Art. 6

Modifiche all'articolo 7-quater del decreto legislativo 21 marzo

2005, n. 66, in attuazione dell'articolo 2, paragrafo 2), lettera

d), della direttiva (UE) 2015/1513

1. All'articolo 7-quater del decreto legislativo 21 marzo 2005, n.

66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, lettera b) sono aggiunte le seguenti parole:
«che

puo' assumere qualsiasi forma in cui le partite siano normalmente a

contatto. Il volume della miscela dovra' essere adeguato attraverso

fattori di conversione opportuni quando sono interessate una fase

della lavorazione o delle perdite»;

b) al comma 4, dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente:

«c-bis) avvenga all'interno di un unico luogo geografico precisamente

delimitato, come un serbatoio, un sito o un impianto logistico o di

trattamento, la cui responsabilita' o gestione sia riferibile ad un

unico soggetto.»;

c) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

«4-bis. Il bilancio di massa di cui al comma 4, nel caso in cui non

si verifichi la miscelazione fisica tra due o piu' partite, e'

ammissibile purché le partite in questione siano miscelabili da un

punto di vista chimico-fisico. Nel processo di produzione del

biocarburante che matura il riconoscimento alla maggiorazione di cui

al comma 2, le materie prime e il biocarburante al termine del

processo produttivo devono essere effettivamente impiegati come

carburanti. Non è ammessa la miscelazione tra materie prime

finalizzate alla produzione di biocarburanti che possono beneficiare

della maggiorazione di cui al comma 2 con materie prime finalizzate

alla produzione di biocarburanti che non possono beneficiare di tale

maggiorazione in tutte le fasi della filiera di
produzione di

biocarburanti precedenti al perimetro individuato dal
processo di

trasformazione finale di tali materie in biocarburanti.»;

d) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. Ai
fini di

cui al comma 5 dell'art. 7-bis, tali informazioni devono
accompagnare

la partita lungo tutta la filiera di produzione del
biocarburante

secondo quanto stabilito dalle disposizioni adottate ai
sensi

dell'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo
2011, n.

55.»;

e) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Alle
attività di

controllo provvede il Comitato tecnico consultivo
biocarburanti, ai

sensi dell'articolo 33, comma 5-sexies, del decreto
legislativo 3

marzo 2011, n. 28.»;

f) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

«6-bis. Il Comitato tecnico consultivo biocarburanti può
avvalersi

di ISPRA per la realizzazione di studi di settore. La
eventuale

collaborazione dell'ISPRA avviene con le risorse umane,
finanziarie e

strumentali disponibili a legislazione vigente.

6-ter. In caso di individuazione di frodi si applicano le
misure

adottate ai sensi dall'articolo 2, comma 6, del decreto
legislativo

31 marzo 2011, n. 55.».

Art. 7

Modifiche all'articolo 7-quinquies del decreto legislativo 21 marzo

2005, n. 66, in attuazione dell'articolo 1, paragrafo 5), lettera

a) della direttiva (UE) 2015/1513

1. All'articolo 7-quinquies del decreto legislativo 21 marzo 2005,

n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. E' possibile utilizzare i valori delle emissioni di gas a

effetto serra derivanti dalla coltivazione di materie prime agricole

diversi da quelli standard che siano stati calcolati, per ciascuna

area NUTS, e trasmessi alla Commissione europea che decide mediante

atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 4 della

direttiva 2009/28/CE come modificato dalla direttiva 2015/1513/UE. Le

relazioni redatte con riferimento alle aree NUTS ricadenti

all'interno del territorio nazionale sono trasmesse alla Commissione

europea a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare.»;

b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

«3. Nel caso di coltivazioni di materie prime agricole in

territori esterni all'Unione europea e' possibile utilizzare i valori

delle emissioni di gas a effetto serra diversi da quelli standard che

siano stati calcolati all'interno di relazioni equivalenti a quelle

di cui al comma 2, elaborate dagli organi competenti e trasmesse alla

Commissione europea che decide mediante atti di esecuzione ai sensi

dell'articolo 19, paragrafo 4, della direttiva 2009/28/CE, come

modificato dalla direttiva 2015/1513/UE.».

Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo

21 marzo 2005, n. 66

1. All'articolo 8, comma 5-bis, del decreto legislativo 21 marzo

2005, n. 66, le parole «dall'ISPRA» sono sostituite dalle seguenti:

«dal GSE».

Art. 9

Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n.

66, in attuazione dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2015/652

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66,

sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 9 e' sostituito dal seguente:

«9. Salvo che il fatto costituisca reato, al fornitore che non

rispetta l'obiettivo di riduzione di cui all'articolo 7-bis, comma 1,

si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

1) da 300.000 a 500.000 euro nel caso in cui le riduzioni

percentuali di cui all'articolo 7-bis, comma 1, risultano inferiori

all'obiettivo di riduzione e comunque risultano superiori al 4 per

cento;

2) da 500.001 a 800.000 euro nel caso in cui le riduzioni

percentuali di cui all'articolo 7-bis, comma 1, risultano comprese

tra il 2 e il 4 per cento;

3) da 800.001 a 1.000.000 di euro nel caso in cui le riduzioni

percentuali di cui all'articolo 7-bis, comma 1, risultano inferiori

al 2 per cento.»;

b) il comma 10 e' sostituito dal seguente: «10. Salvo che il

fatto costituisca reato quando il contenuto della relazione di cui

all'articolo 7-bis, comma 2, risulta incompleto, inesatto o non

conforme a quanto previsto dalle prescrizioni di cui al comma 5 del

predetto articolo, al fornitore si applica la sanzione amministrativa

da 15.000 a 150.000 euro.»;

c) il comma 11 e' sostituito dal seguente: «11. Al fornitore che,

nell'anno di riferimento, omette di presentare o presenta

tardivamente la relazione di cui all'articolo 7-bis, comma 2, si

applica la sanzione amministrativa da 50.000 a 150.000 euro. Al

fornitore che presenta la relazione tardivamente, purché entro il 31

maggio dell'anno di riferimento, e' applicata la sanzione

amministrativa da 15.000 a 50.000 euro.».

Modifiche all'allegato V-bis al decreto legislativo 21 marzo 2005, n.

66, in attuazione dell'allegato I della direttiva (UE) 2015/1513

1. All'allegato V-bis, al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla Parte «C» il punto 7 e' sostituito dal seguente:

«7. Le emissioni annualizzate risultanti da modifiche degli

stock di carbonio dovute al cambiamento della destinazione dei

terreni, e_1 , sono calcolate ripartendo uniformemente il totale delle emissioni su 20 anni. Per il calcolo di dette emissioni, si applica

la seguente formula: $e_1 = (CS_R - CS_A) \times 3,664 \times 1/20 \times 1/P - e_B$

(*) dove:

e_1 = le emissioni annualizzate di gas a effetto serra risultanti da modifiche degli stock di carbonio dovute al cambiamento della destinazione del terreno (esprese in massa (grammi) equivalente di CO₂ per unita' di energia prodotta (megajoules) dal biocarburante). I "terreni coltivati" (**) e le "colture perenni"

(***) sono considerati un solo tipo di destinazione del terreno;

CS_R = lo stock di carbonio per unita' di superficie associato alla destinazione del terreno di riferimento (espresso in massa (tonnellate) di carbonio per unita' di superficie, compresi suolo e vegetazione). La destinazione di riferimento del terreno e' la destinazione del terreno nel gennaio 2008 o 20 anni prima dell'ottenimento delle materie prime, se quest'ultima data e' posteriore;

CS_A = lo stock di carbonio per unita' di superficie associato alla destinazione reale del terreno (espresso in massa (tonnellate) di carbonio per unita' di superficie, compresi suolo e vegetazione).

Nel caso in cui lo stock di carbonio si accumuli per oltre un anno, il valore attribuito al CSA e' il valore stimato per unita' di

superficie dopo 20 anni o quando le colture giungono a maturazione,
se quest'ultima data e' anteriore;

P = la produttivita' delle colture (misurata come energia da biocarburante prodotta per unita' di superficie all'anno); e

e_b = premio di 29 gCO₂ eq/MJ di biocarburante la cui biomassa

e' ottenuta a partire da terreni degradati ripristinati secondo le condizioni di cui al punto 8.

(*) Il quoziente ottenuto dividendo il peso molecolare della CO₂

(44,010 g/mol) per il peso molecolare del carbonio (12,011 g/mol) e' uguale a 3,664.

(**) Terreni coltivati quali definiti dal gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC).

(***) Per colture perenni si intendono le colture pluriennali il cui peduncolo solitamente non viene raccolto annualmente, quali il bosco ceduo a rotazione rapida e la palma da olio.»;

b) Alla parte C, il punto 10 e' sostituito dal seguente:
«10. La guida di cui alla decisione della Commissione del 10 giugno 2010 adottata a norma del punto 10, parte C, dell'allegato V della direttiva 2009/28/CE funge da base per il calcolo degli stock di carbonio nel suolo.»;

c) dopo la parte «E» e' aggiunta la seguente:
«E-bis: Emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni

La seguente tabella riporta le emissioni stimate
provvisorie
prodotte dai biocarburanti associate al cambiamento indiretto
della
destinazione dei terreni (gCO₂ eq/MJ)

=====		
=====		
Gruppo di materie	MEDIA	Intervallo interpercentile
derivato		
prime	(*)	dall'analisi di sensibilita'
(**)		
+=====+=====+=====		
====+		
Cereali e altre		
amidacee	12	da 8 a
16		
+-----+-----+-----		
----+		
Zuccheri	13	da 4 a
17		
+-----+-----+-----		
----+		
Colture		
oleaginose	55	da 33 a
66		
+-----+-----+-----		
----+		

dove

(*) I valori medi qui riportati rappresentano una media
ponderata
dei valori delle materie prime modellizzati singolarmente.

(**) L'intervallo qui riportato riflette il 90% dei risultati utilizzando i valori del quinto e del novantacinquesimo percentile derivati dall'analisi. Il quinto percentile suggerisce un valore al di sotto del quale e' risultato il 5% delle osservazioni (vale a dire, il 5% dei dati totali utilizzati ha mostrato risultati inferiori a 8, 4 e 33 gCO₂ eq/MJ). Il novantacinquesimo percentile suggerisce un valore al di sotto del quale e' risultato il 95% delle osservazioni (vale a dire, il 5% dei dati totali utilizzati ha mostrato risultati superiori a 16, 17 e 66 gCO₂ eq/MJ).

Le emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni sono considerate pari a zero per i biocarburanti prodotti a partire dalle seguenti categorie di materie prime:

1) materie prime non presenti nella tabella del presente allegato;

2) materie prime la cui produzione ha portato al cambiamento diretto della destinazione dei terreni, ovvero al passaggio da una delle seguenti categorie IPCC per la copertura del suolo: terreni forestali, terreni erbosi, zone umide, insediamenti o altri tipi di terreno, a terreni coltivati o colture perenni, dove per colture

perenni si intendono le colture pluriennali il cui peduncolo solitamente non viene raccolto annualmente, quali il bosco ceduo a rotazione rapida e la palma da olio. In tal caso occorre calcolare un valore di emissione associato al cambiamento diretto della destinazione dei terreni (e_1) in conformita' della parte C, paragrafo 7, dell'allegato V-bis.».

Art. 11

Modifiche all'allegato V-bis al decreto legislativo 21 marzo 2005, n.

66, in attuazione degli Allegati I, II e III della direttiva (UE)

2015/652

1. Dopo l'allegato V-bis al decreto legislativo 21 marzo 2005, n.

66, sono aggiunti i seguenti:

a) «Allegato V-bis.1. Metodo di calcolo e comunicazione, a uso

dei fornitori, dell'intensita' delle emissioni di gas a effetto serra

prodotte durante il ciclo di vita dei combustibili e

dell'elettricità».

Parte I

Elementi utili al calcolo dell'intensita' delle emissioni di gas a

effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei combustibili e

dell'elettricità'.

L'intensita' delle emissioni di gas a effetto serra per

combustibili e elettricità e' espressa in termini di grammi

equivalenti di biossido di carbonio per megajoule di carburante

(gCO₂eq/MJ).

1. I gas a effetto serra considerati ai fini del calcolo

dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra dei

combustibili sono il biossido di carbonio (CO₂), il protossido di

azoto (N₂O) e il metano (CH₄). Ai fini del calcolo dell'equivalenza

in CO₂, le emissioni di tali gas sono valutate in termini di

emissioni di CO₂ equivalente come segue: CO₂: 1 CH₄: 25 N₂O: 298

2. Le emissioni prodotte dalla fabbricazione di macchine e

attrezzature utilizzate nell'estrazione, nella produzione,
nella

raffinazione e nel consumo di combustibili fossili non
sono

considerate ai fini del calcolo delle emissioni di gas a
effetto

serra.

3. L'intensita' delle emissioni di gas a effetto serra
prodotte

durante il ciclo di vita di tutti i combustibili e
dell'elettricit 

forniti dal fornitore e' calcolata secondo la formula seguente:

$$\text{Intensita' dei gas a effetto serra del fornitore(\#)} = \frac{\sum_x (\text{GHGi}_x \times \text{AF} \times \text{MJ}_x) - \text{UER}}{\sum_x \text{MJ}_x}$$

dove s'intende con:

a) «#», fornitore di cui all'art. 2, comma 1, lettera i-sexies;

b) «x», l'elettricità e i combustibili rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto legislativo, individuati, questi ultimi, mediante il relativo codice di nomenclatura combinata indicato nei documenti previsti in materia di circolazione dei prodotti sottoposti al regime dell'accisa;

c) «MJx», l'energia totale fornita e convertita a partire dai volumi comunicati di combustibile «x», espressa in megajoule. Il calcolo è effettuato come segue:

1) Quantità immessa in consumo, ai sensi della disciplina vigente in materia di accisa, di ciascun combustibile di cui alla lettera b). Le quantità di carburanti e biocarburanti sono convertite nei rispettivi contenuti energetici in base alle densità energetiche di cui all'Allegato I del DM 10 ottobre 2014 e s.m.i.

2) Trattamento simultaneo di combustibili fossili e biocarburanti. Il trattamento consiste in qualsiasi modifica che, nel corso del ciclo di vita del combustibile o dell'elettricità forniti, alteri la struttura molecolare del prodotto. Questo trattamento non prevede l'aggiunta di denaturante. Il quantitativo da considerare dei biocarburanti trattati insieme ai combustibili di origine non

biologica e' quello dei biocarburanti dopo il trattamento. La quantita' di biocarburante trattato simultaneamente e' determinata secondo il bilancio energetico e l'efficienza del processo di trattamento simultaneo di cui all'allegato V-bis (parte C, punto 17).

Se vari biocarburanti sono miscelati con combustibili fossili, sono presi in considerazione ai fini del calcolo la quantita' e il tipo di ogni biocarburante. Il quantitativo di biocarburante fornito che non risponde ai criteri di sostenibilita' di cui all'articolo 7-ter, paragrafo 1, e' computato come combustibile fossile.

Le miscele di benzina-etanolo E85 sono calcolate come carburante a se' ai fini dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.

3) Quantita' di elettricita' consumata. Consiste nella quantita' di elettricita' consumata dai veicoli stradali o dai motocicli e comunicata dal fornitore al GSE. In alternativa alla sua misurazione diretta, la stessa puo' essere stimata:

a) utilizzando la seguente formula:

$$\text{Elettricit\`a consumata (MJ)} = \text{distanza percorsa (km)} \times \text{efficienza del consumo di elettricit\`a (MJ/km)};$$

b) attraverso le modalita' definite con il decreto di cui all'articolo 7-bis, comma 6;

d) «riduzione delle emissioni a monte o di upstream (UER)»:

consiste nella riduzione delle emissioni di gas a effetto serra a monte (Upstream Emission Reduction), espressa in gCO₂ eq, dichiarata dal fornitore, facoltativamente, se quantificata e comunicata conformemente ai seguenti requisiti.

1. Ammissibilit .

Le UER ottenute in qualsiasi paese possono essere considerate per una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ascrivibile ai combustibili ricavati da qualsiasi fonte di materia prima e forniti da qualsiasi fornitore.

L'uso delle UER per un dato carburante fossile da parte del fornitore   limitato alla parte dei valori medi standard riguardanti le emissioni a monte (upstream) per benzina, diesel, gas naturale compresso o liquefatto o GPL, individuati dalla normativa tecnica adottata a livello europeo.

Le UER sono computate solo se associate ai progetti iniziati dopo il 1° gennaio 2011. Non   necessario dimostrare che le UER non avrebbero avuto luogo senza gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 7-bis.

Puo' essere computata qualsiasi riduzione che avviene lungo la catena di produzione del carburante fossile anteriormente all'impianto presso il quale ha luogo la produzione del carburante finito.

2. Calcolo.

Le UER sono stimate e convalidate conformemente ai principi e alle norme individuati nelle norme internazionali, in particolare ISO 14064, ISO 14065 e ISO 14066. Il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle UER e delle emissioni di riferimento sono effettuati conformemente alla norma ISO 14064 e devono fornire risultati di affidabilit  equivalente a quella richiesta dal regolamento (UE) n. 600/2012 della Commissione e dal regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione. I metodi di stima delle UER devono essere verificati conformemente alla norma ISO 14064-3 e l'organismo che esegue tale verifica deve essere accreditato conformemente alla norma ISO 14065.

e) con «GHGix» s'intende l'intensit  delle emissioni di gas a effetto serra del combustibile o dell'elettricit  x espressa in gCO₂ eq/MJ. I fornitori calcolano l'intensit  delle emissioni di gas a effetto serra di ciascun combustibile o dell'elettricit  come segue:

1) Nel caso dei combustibili di origine non biologica e' «l'intensit  di gas a effetto serra ponderata durante il ciclo di vita» per tipo di combustibile riportata nell'ultima colonna della seguente tabella.

=====

=====

Fonte di	Combustibile	Intensita' delle	Intensita'
delle			
materie prime	impresso sul	emissioni di gas	emissioni
di gas			
e processo	mercato	serra durante il	serra
ponderata			
		ciclo di vita	durante il
ciclo			
		(gCO2eq/MJ	di vita
(gCO2eq/MJ)			

=====

=====

Greggio			
convenzionale	Benzina	93,2	93,3
Liquido da			
gas naturale			
(GTL)		94,3	
Liquido da			
carbone		172	
Bitume			
naturale		107	
Scisti			
bituminosi		131,3	

Greggio			
convenzionale	Diesel o gasolio	95	95,1
Liquido			
da gas			
naturale			
(GTL)		94,3	

Liquido da carbone		172	
Bitume naturale		108,5	
Scisti bituminosi		133,7	
-----	-----	-----	-----

Qualsiasi fonte fossile	Gas di petrolio liquefatto per motore ad accensione comandata	73,6	73,6
-----	-----	-----	-----

Gas naturale, miscela dell'UE	Gas naturale compresso per motore ad accensione comandata	69,3	69,3
-----	-----	-----	-----

Gas naturale, miscela dell'UE	Gas naturale liquefatto per motore ad accensione comandata	74,5	74,5
-----	-----	-----	-----

Reazione Sabatier avente come fonte di idrogeno l'elettrolisi prodotta con	Metano sintetico compresso nel motore ad accensione comandata	3,3	3,3

energie			
rinnovabili			
non			
biologiche			

Gas naturale		Idrogeno	
mediante		compresso	
steam		in una cella	
reforming		a combustibile	

Elettrolisi		Idrogeno compresso	
completamente		in una cella a	
alimentata da		combustibile	
energia			
rinnovabile			
non biologica			

Carbone		Idrogeno compresso	
		in una cella a	
		combustibile	

Carbone con		Idrogeno compresso	
cattura e		in una cella a	
sequestro		combustibile	
del carbonio			
delle			
emissioni di			
processo			

Rifiuti		Benzina, diesel o	
plastici		gasolio	
provenienti			

da			
materie			
prime			
fossili			

2) Nel caso dell'elettricità i fornitori utilizzano la metodologia definita con decreto ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 6.

Nelle more della pubblicazione del decreto i fornitori possono:

calcolare i valori standard medi nazionali del ciclo di vita conformemente alle norme internazionali applicabili.

determinare l'intensità dei gas a effetto serra (gCO₂ eq/MJ) per elettricità sulla base dei dati comunicati a norma dei seguenti atti:

a) regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;

b) regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; oppure

c) regolamento delegato (UE) n. 666/2014 della Commissione.

3) Nel caso dei biocarburanti sostenibili, l'intensità dei gas a effetto è calcolata in base all'articolo 7-quinquies.

Se i dati sulle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti sono stati ottenuti conformemente

a un accordo o a un regime oggetto di una decisione adottata ai sensi dell'articolo 7-quater, paragrafo 4, della direttiva 98/70/CE relativamente alle disposizioni dell'articolo 7-ter, paragrafo 2, della medesima direttiva, tali dati devono essere utilizzati anche per determinare l'intensita' dei gas a effetto serra dei biocarburanti ai sensi dell'articolo 7-ter, paragrafo 1.

L'intensita' dei gas a effetto serra per i biocarburanti che non soddisfano i criteri di sostenibilita' di cui all'articolo 7-ter, paragrafo 1, e' pari all'intensita' dei gas a effetto serra dei corrispondenti combustibili fossili derivati da idrocarburi convenzionali.

4. Nel caso di trattamento simultaneo di combustibili di origine non biologica e biocarburanti l'intensita' dei gas a effetto serra dei biocarburanti trattati insieme ai combustibili fossili e' quella del biocarburante dopo il trattamento;

f) «AF» esprime i fattori di adeguamento per l'efficienza della trasmissione:

=====

Tecnologia di conversione prevalente	Fattore di efficienza

+=====+	
+	
Motore a combustione interna	1
+-----+	
--+	
Motopropulsore elettrico a batteria	0,4
+-----+	
--+	
Motopropulsore elettrico a celle a	
combustibile a idrogeno	0,4
+-----+	
--+	

Parte II

Comunicazione da parte dei fornitori per i carburanti diversi dai

biocarburanti

1. UER dei carburanti diversi dai biocarburanti

Affinche' le UER possano essere calcolate utilizzando il metodo di calcolo e comunicazione, i fornitori comunicano al GSE le seguenti informazioni:

a) la data d'inizio del progetto, che deve essere successiva al 1° gennaio 2011. Essa coincide con la data in cui si e' verificato il primo risparmio di emissioni;

b) le riduzioni delle emissioni annue in gCO₂ eq;

c) il periodo di tempo durante il quale hanno avuto luogo le riduzioni dichiarate;

d) la sede del progetto piu' vicina alla fonte delle emissioni in gradi di latitudine e longitudine, fino al quarto decimale;

e) le emissioni annue di riferimento prima dell'attuazione delle misure di riduzione ed emissioni annue dopo l'attuazione delle misure di riduzione in gCO₂ eq/MJ di materia prima prodotta;

f) il numero di certificato non riutilizzabile per l'identificazione esclusiva del sistema e delle riduzioni dichiarate di gas a effetto serra;

g) il numero non riutilizzabile per l'identificazione esclusiva del metodo di calcolo e del relativo sistema;

h) se il progetto riguarda l'estrazione di petrolio, il rapporto medio annuo gas-petrolio (GOR) in soluzione, storico e dell'anno a cui si riferisce la comunicazione, la pressione del giacimento, la profondita' e la produzione di petrolio greggio del pozzo. Il valore medio storico si riferisce al valore medio registrato l'anno prima dell'inizio del progetto.

2. Origine

Ai soli fini del presente decreto legislativo, con «origine» s'intende la denominazione commerciale delle materie prime di cui alla parte 2, punto 7, allegato I della direttiva 2015/652/UE, ma solo se il fornitore detiene l'informazione richiesta perche':

a) e' una persona o un'impresa che effettua un'importazione di petrolio greggio da Paesi terzi oppure che riceve una fornitura di petrolio greggio da un altro Stato membro a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2964/95 del Consiglio; oppure

b) ha stipulato accordi per condividere le informazioni con altri fornitori.

In tutti gli altri casi, l'«origine» deve far riferimento alla provenienza UE o non UE del combustibile.

Per quanto riguarda i biocarburanti, con «origine» s'intende la filiera di produzione del biocarburante di cui all'allegato V-bis.

Qualora siano utilizzate piu' materie prime, i fornitori presentano una relazione sulla quantita' in tonnellate di prodotto finito di ciascuna materia prima prodotta nei rispettivi impianti di trattamento durante l'anno a cui si riferisce la comunicazione.

3. Luogo di acquisto

Con «luogo di acquisto» s'intende il Paese e il nome dell'impianto di trattamento in cui il combustibile o l'elettricit  hanno subito l'ultima trasformazione sostanziale, utilizzati per assegnare l'origine del combustibile o dell'elettricit  a norma del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione.

4. PMI

In deroga a quanto predetto, per i fornitori che sono PMI

l'«origine» e il «luogo d'acquisto» si riferiscono alla provenienza UE o non UE, secondo il caso, a prescindere dal fatto che essi importino o forniscano oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi.

5. Per la denominazione commerciale delle materie prime si applica la tabella di cui all'allegato I, parte II, punto 7 della direttiva 2015/652/UE;

b) «Allegato V-bis.2 - Valore di riferimento per i carburanti»

Ai fini dell'articolo 7-bis, comma 1, il valore di riferimento per i carburanti per il 2010, rispetto al quale confrontare le emissioni di gas serra prodotte durante il ciclo di vita dei combustibili e dell'elettricità, al fine di valutare la riduzione di intensità dei gas ad effetto serra, è pari a 94,1 gCO₂ eq/MJ;

c) «Allegato V-bis. 3 - Comunicazione alla Commissione»

1. Ai fini di cui all'articolo 7, comma 2, ogni anno il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare comunica alla Commissione europea i dati aggregati per tutti i combustibili e per l'elettricità immessi sul mercato sul territorio nazionale:

- a) tipo di combustibile o elettricità;
- b) volume dei combustibili o quantità di elettricità;
- c) intensità delle emissioni di gas a effetto serra;
- d) UER;
- e) origine;
- f) luogo di acquisto

come definiti nell'allegato V-bis.1

Se vari biocarburanti sono miscelati con combustibili fossili occorre fornire i dati per ciascun biocarburante.

2. I dati di cui al punto 1 devono essere comunicati separatamente per i combustibili o per l'elettricità immessi sul mercato dai fornitori, compresi i fornitori congiunti che operano in un solo Stato membro.

Capo II

Modifiche al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in attuazione della direttiva 2015/1513/UE

Art. 12

Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,

in attuazione dell'articolo 2, paragrafo 1), della direttiva (UE)

2015/1513

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011,

n. 28, dopo la lettera q) sono aggiunte le seguenti:

«q-bis) "rifiuti": rifiuti di cui all'articolo 183,
comma 1

lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.
152, ad

esclusione delle sostanze che sono state deliberatamente
modificate o

contaminate per soddisfare tale definizione;

q-ter) "colture amidacee": colture comprendenti
principalmente

cereali (indipendentemente dal fatto che siano utilizzati solo i
semi

ovvero sia utilizzata l'intera pianta, come nel caso del mais
verde),

tuberi e radici (come patate, topinambur, patate dolci,
manioca e

ignami) e colture di bulbo-tuberi (quali la colocasia e
la

xantosoma);

q-quater) "materie ligno-cellulosiche": materie composte da

lignina, cellulosa ed emicellulosa quali la biomassa proveniente da

foreste, le colture energetiche legnose e i residui e rifiuti della

filiera forestale;

q-quinquies) "materie cellulosiche di origine non alimentare":

materie prime composte principalmente da cellulosa ed emicellulosa e

aventi un tenore di lignina inferiore a quello delle materie

ligno-cellulosiche. Comprendono residui di colture alimentari e

foraggiere (quali paglia, steli di granturco, pule e gusci), colture

energetiche erbacee a basso tenore di amido (quali loglio, panico

verga, miscanthus, canna comune e colture di copertura precedenti le

colture principali e ad esse successive), residui industriali (anche

residui di colture alimentari e foraggere dopo che sono stati

estratti gli olii vegetali, gli zuccheri, gli amidi e le proteine) e

materie derivate dai rifiuti organici;

q-sexies) "residuo della lavorazione": sostanza diversa dal

prodotto o dai prodotti finali cui mira direttamente il processo di

produzione; non costituisce l'obiettivo primario del processo di

produzione, il quale non e' stato deliberatamente modificato per

ottenerlo;

q-septies) "carburanti per autotrazione rinnovabili
liquidi e

gassosi di origine non biologica": i carburanti liquidi o
gassosi

diversi dai biocarburanti il cui contenuto energetico
proviene da

fonti energetiche rinnovabili diverse dalla biomassa e che
sono

utilizzati nei trasporti;

q-octies) "residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura,
della

pesca e della silvicoltura": residui generati
direttamente

dall'agricoltura, dall'acquacoltura, dalla pesca e
dalla

silvicoltura; non comprendono i residui delle industrie
connesse o

della lavorazione;

q- nonies) "biocarburanti e bioliquidi a basso rischio di

cambiamento indiretto di destinazione dei terreni":
biocarburanti e

bioliquidi le cui materie prime sono state prodotte
nell'ambito di

sistemi che riducono la delocalizzazione della produzione a
scopi

diversi dalla fabbricazione di biocarburanti e bioliquidi e che
sono

stati prodotti conformemente ai criteri di sostenibilit 
per i

biocarburanti e i bioliquidi stabiliti nell'articolo 38;

q-decies) "biocarburanti avanzati": biocarburanti da
materie

prime e altri carburanti rinnovabili di cui all'allegato I,
parte

2-bis, parte A.».

Art. 13

Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011,
n. 28,

in attuazione dell'articolo 2, paragrafo 2), della direttiva
(UE)

2015/1513

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,
dopo

il comma 2 e' inserito il seguente:

«2-bis: L'obiettivo nazionale, da conseguire nel 2020, e'
almeno

pari a 0,5%, in contenuto energetico, di immissione in
consumo di

biocarburanti avanzati, espresso come percentuale della
quota di

energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto
nel

2020.».

Art. 14

Modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo

3 marzo 2011, n. 28

1. All'articolo 33, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo
2011,

n. 28, le parole da «rifiuti, compreso il gas di discarica» fino
alla

fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «materie
prime e

altri carburanti di cui all'allegato I, parte 2-bis, e'
equivalente

all'immissione in consumo di una quantita' pari a due
volte

l'immissione in consumo degli altri biocarburanti. Resta fermo
quanto

previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e, in

particolare, il rispetto del principio di prossimita' nella
gestione

dei rifiuti di cui all'articolo 182-bis.».

Art. 15

Modifiche all'allegato I al decreto legislativo 3 marzo 2011, n.
28,

in attuazione dell'articolo 2, paragrafo 2) della direttiva
(UE)

2015/1513 e dell'allegato II, paragrafo 3), della direttiva (UE)

2015/1513

1. All'allegato I al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) all'allegato I, parte 1, recante «Calcolo della quota di

energia da fonti rinnovabili», punto 2, e' aggiunto, in fine, il

seguente periodo: «Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo, il

massimo contributo comune dei biocarburanti e dei bioliquidi prodotti

a partire dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e

oleaginose e da colture coltivate su superfici agricole come colture

principali soprattutto a fini energetici non e' superiore al 7% del

consumo finale di energia nei trasporti nel 2020.»;

b) all'allegato I, parte 2, recante «Calcolo della quota di

energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto», sono

apportate le seguenti modifiche:

1) al punto 1, lettera a), dopo la parola: «elettricità», sono

aggiunte le seguenti parole: «compresa l'elettricità utilizzata per

la produzione di carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e

gassosi di origine non biologica»;

2) alla fine del punto 1, lettera b), e' aggiunto il seguente

periodo: «la presente lettera si applica fatto salvo quanto previsto

dalla lettera c-bis) del presente paragrafo»;

3) al punto 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:

«c) per il calcolo del contributo di energia elettrica prodotta

da fonti rinnovabili e consumata in tutti i tipi di veicoli elettrici

e per la produzione di carburanti per autotrazione rinnovabili

liquidi e gassosi di origine non biologica ai fini di cui alle

lettere a) e b), e' utilizzata la quota nazionale di elettricità da

fonti rinnovabili, misurata due anni prima dell'anno in cui avviene

il calcolo. Inoltre, per il calcolo dell'energia elettrica da fonti

rinnovabili consumata dal trasporto ferroviario elettrificato, questo

consumo e' considerato pari a 2,5 volte il contenuto energetico

dell'apporto di elettricità da fonti energetiche rinnovabili. Per il

calcolo dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili

consumata dai veicoli stradali elettrici di cui alla lettera b), tale

consumo e' considerato pari a 5 volte il contenuto energetico

dell'apporto di elettricità proveniente da fonti energetiche

rinnovabili;»;

4) al punto 1, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:

«c-bis) per il calcolo dei biocarburanti nel
numeratore, la

quota di energia da biocarburanti prodotti a partire dai cereali
e da

altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose e da
colture

coltivate su superfici agricole come colture principali
soprattutto a

fini energetici non è superiore al 7% del consumo finale di
energia

nei trasporti nel 2020. Non sono conteggiati ai fini del
limite

fissato:

a) i biocarburanti prodotti a partire dalle materie
prime ed

altri carburanti di cui all'allegato I, parte 2.bis del
presente

allegato;

b) i biocarburanti sostenibili prodotti da colture principali

coltivate su superfici agricole soprattutto a fini energetici, queste

ultime qualora dimostrino di essere state coltivate su terreni di cui

all'allegato V-bis, parte C, paragrafo 8, lettera b), del decreto

legislativo n. 66 del 2005;

c) i biocarburanti sostenibili provenienti da colture

agricole di secondo raccolto.»;

5) il punto 2 e' sostituito dal seguente:

«2. Ai fini della dimostrazione del rispetto degli obblighi

nazionali di cui all'art. 3, comma 2, il contributo dei biocarburanti

prodotti a partire da materie prime e degli altri carburanti di cui

all'allegato I, parte 2-bis e' equivalente al doppio di quello di

altri biocarburanti.»;

c) all'allegato I, dopo la parte 2, e' aggiunta la seguente

parte:

«2-bis. Materie prime e carburanti il cui contributo e' considerato

pari a due volte il loro contenuto energetico per il conseguimento

dell'obiettivo di cui all'articolo 3, comma 2.

Parte A: Materie prime e carburanti il cui contributo e'

considerato pari a due volte il loro contenuto energetico per il

conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, comma 2 e una

volta per il conseguimento dell'obiettivo dell'articolo 3, comma

2-bis.

a) Alghe, se coltivate su terra in stagni o fotobioreattori.

b) Frazione di biomassa corrispondente ai rifiuti urbani non

differenziati, ma non ai rifiuti domestici non separati soggetti agli

obiettivi di riciclaggio di cui all'articolo 181 e allegato E del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

c) Rifiuto organico come definito all'articolo 183, comma 1,

lettera d), proveniente dalla raccolta domestica e soggetto alla

raccolta differenziata di cui all'articolo 183, comma 1, lettera p),

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

d) Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti industriali

non idonei all'uso nella catena alimentare umana o animale, incluso

materiale proveniente dal commercio al dettaglio e all'ingrosso e

dall'industria agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, ed

escluse le materie prime elencate nella parte B del presente

allegato.

e) Paglia.

f) Concime animale e fanghi di depurazione.

g) Effluente da oleifici che trattano olio di palma e fasci di

frutti di palma vuoti.

h) Pece di tallolio.

i) Glicerina grezza.

l) Bagasse.

m) Vinacce e fecce di vino.

n) Gusci.

o) Pule.

p) Tutoli ripuliti dei semi di mais.

q) Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti e ai residui

dell'attività e dell'industria forestale quali corteccia, rami,

prodotti di diradamenti precommerciali, foglie, aghi, chiome,

segatura, schegge, liscivio nero, liquame marrone, fanghi di fibre,

lignina e tallolio.

r) Altre materie cellulosiche di origine non alimentare definite

all'articolo 2, comma 1, lettera q-quinquies).

s) Altre materie ligno-cellulosiche definite all'articolo 2,

comma 1, lettera q-quater), eccetto tronchi per sega e per

impiallacciatura.

t) Carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di

origine non biologica.

u) Cattura e utilizzo del carbonio a fini di trasporto,
se la

fonte energetica e' rinnovabile in conformita' all'articolo 2,
comma

1, lettera a).

v) Batteri, se la fonte energetica e' rinnovabile in
conformita'

all'articolo 2, comma 1, lettera a).

Parte B. Materie prime e carburanti il cui contributo
e'

considerato pari a due volte il loro contenuto energetico
per il

conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, comma 2;
tali

materie prime e carburanti non concorrono al
raggiungimento

dell'obiettivo di cui all'articolo 3, comma 2-bis.

a) Olio da cucina usato.

b) Grassi animali classificati di categorie 1 e 2 in
conformita'

al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e
del

Consiglio.».

Art. 16

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare
nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche provvedono agli
adempimenti

previsti dal presente decreto con le risorse umane,
strumentali e

finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 17

Abrogazioni e disposizioni transitorie e finali

1. Il divieto di miscelazione di cui all'articolo 7-quater,
comma

4-bis, ultimo periodo, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n.
66,

non si applica alle scorte di miscele presenti presso i
depositi

all'entrata in vigore del presente decreto e fino al
loro

esaurimento. Il divieto si applica comunque decorsi 180 giorni
dalla

data dell'entrata in vigore del presente decreto.

2. All'articolo 10 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, e

successive modificazioni, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2.

Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio 3

febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25
marzo

2005, continua ad applicarsi limitatamente alle disposizioni
degli

articoli 3 e 4 che disciplinano la trasmissione di
dati e

informazioni all'ISPRA, ed e' abrogato per le
restanti

disposizioni.».

3. Il decreto di cui all'articolo 7-bis, comma 6, del
decreto

legislativo 21 marzo 2005, n. 66, introdotto al comma 1, lettera g),

dell'articolo 4, e' adottato entro 120 giorni dalla data di entrata

in vigore del presente decreto legislativo.

4. All'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,

sono abrogati i commi 4, 5-bis, 5-quater e 7.

5. Al fine di consentire agli operatori di adeguarsi al nuovo

regime incentivante, il comma 5-ter dell'articolo 33 del decreto

legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive modificazioni, e'

abrogato a partire dal 30 giugno 2018. Restano in ogni caso ferme le

disposizioni relative all'applicazioni del bilancio di massa in caso

di maggiorazione di cui al presente decreto.

6. Entro 180 giorni dalla data dell'entrata in vigore del presente

decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo

economico e delle politiche agricole alimentari e forestali, sono

apportate modifiche al decreto del Ministro dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare 23 gennaio 2012, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale del 7 febbraio 2012, n. 31, in conformita' alle

disposizioni del presente decreto legislativo.

7. Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di accisa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica

italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo

osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 2017

MATTARELLA

del Gentiloni Silveri, Presidente

Consiglio dei ministri

dell'ambiente e

Galletti, Ministro

del

della tutela del territorio e

mare

sviluppo

Calenda, Ministro dello

economico

salute

Lorenzin, Ministro della

politiche

Martina, Ministro delle

forestali

agricole alimentari e

affari

Alfano, Ministro degli

cooperazione

esteri e della

internazionale

giustizia

Orlando, Ministro della

dell'economia e

Padoan, Ministro

delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando

